

**REGOLAMENTO (CE) N. 2769/1999 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1999**

relativo al rilascio di titoli d'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 2624/1999 (lotto complementare per il 1999)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2603/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, recante modalità di applicazione per l'importazione di riso originario degli Stati ACP, nonché per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1595/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2624/1999 della Commissione ⁽³⁾ prevede l'istituzione di un lotto complementare per l'importazione di riso originario dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), limitatamente a un quantitativo di 11 049 tonnellate espresse in riso semigreggio; le domande di titolo d'importazione per tale lotto complementare sono presentate entro tre giorni lavorativi dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2624/1999;
- (2) in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2603/97, entro dieci giorni dal termine fissato per la comunicazione da parte degli Stati membri,

la Commissione decide in quale misura possano essere accolte le domande presentate:

- (3) tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate, è necessario che i titoli vengano rilasciati per tali quantità, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le domande di titoli d'importazione di riso presentate in virtù del regolamento (CE) n. 2624/1999 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate in tali domande, previa applicazione, secondo i casi, delle percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1999.

Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1998, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 318 dell'11.12.1999, pag. 16.